



IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott. Stefano Cardinali	Presidente
dott. Vittorio Carlomagno	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

Premesso che

-) GREEN NETWORK S.p.A (di seguito GN spa), in seguito alla presentazione, in data 11.11.2021, di ricorso c.d. prenotativo ex art 161 co 6 l.f. e alla concessa proroga del termine a tal fine assegnato, ha presentato proposta e piano di concordato preventivo in data 10.05.2022 (di seguito anche 1° piano);

-) con decreto del 22.07.2022 il Tribunale ha autorizzato GN spa alla stipula del contratto di servizi con Energia Pulita Srl per la gestione del ramo d'azienda "Vendita Energia e Gas" e, con successivo decreto del 26.07.2022, ha autorizzato l'apertura di procedura competitiva ex 163 bis l.f. per la sua vendita, conclusasi in data 16.01.2023 con la stipulazione dell'atto di vendita in favore dell'aggiudicataria Energia Pulita s.r.l. e pagamento del prezzo di euro 22.000.000,00 tramite accollo liberatorio del debito della proponente a titolo di TFR nella misura di euro 237.077,441, oltre che con compensazione, nella misura di euro 5.000.000,00, del credito di Energia Pulita s.r.l. a titolo di indennizzo previsto dalle clausole 8.1.2, 8.1.3., 8.1.4. del contratto di servizio;



-) in data 7.11.2022 GN spa, in seguito ai rilievi del Tribunale, ha depositato nuovi proposta e piano di concordato preventivo (di seguito anche 2° piano),con correlativa attestazione e, in seguito all'udienza ex art 162 l.f., in data 5 04 2023 GN spa ha chiesto “ ..di essere autorizzata al deposito di una Modifica del Piano e della Proposta Concordataria, che tenga conto della definizione delle pretese tributarie alla luce della c.d. “tregua fiscale”;

-) in data 8 05 2023, nel rispetto del termine a tal fine assegnato, GN spa ha depositato nuova proposta e nuovo piano di concordato preventivo (di seguito anche 3° piano) e correlativa integrazione della attestazione ex art 161 co 3 l.f. chiedendo contestualmente di essere autorizzata ad aderire “ .. agli strumenti deflattivi di cui alla Legge di Bilancio 2023 (n.197/2022 – “tregua fiscale”), ed al pagamento della rate alle scadenze previste nel Piano..” , ribadendo in più punti che su tale base “ ...sottoporrà all'Erario una nuova Proposta di transazione fiscale...”;

-) con decreto del 15.05.2023 il Tribunale ha autorizzato GN spa all'esercizio delle facoltà di definizione agevolata dei rapporti tributari disciplinate dall'art 1 co 153 e ss l. n. 197/2022 e le ha assegnato termine per il deposito della prova della presentazione della nuova proposta di transazione fiscale agli uffici competenti, nonché per le integrazioni al piano, alla proposta concordatari e alla correlativa attestazione idonee a superare le criticità con esso segnalate, con particolare riferimento alla mancata formazione di classi che evidenzino con chiarezza l'offerta destinata ai crediti oggetto di contestazione giudiziale e alla mancanza di trattamento speculare per i crediti di Snam Rete Gas spa relativi al periodo



compreso tra il 26.10.2021 ed 30.11.2021 ed i crediti della proponente nei confronti dei clienti destinatari finali della fornitura d'energia nel medesimo periodo;

-) in data 5.06.2023 GN spa ha depositato integrazione della proposta, del piano (di seguito anche 4° piano) e della correlativa attestazione *ex art 161 co 3 lf* unitamente alla documentazione relativa alle intese *medio tempore* raggiunte con Agenzia delle Entrate.

Rilevato che

-) nell'ulteriore termine assegnato per eventuali osservazioni in ordine all'autorizzata integrazione della proposta e del piano di concordato (4° piano), l'ufficio del PM, cui il decreto del 15 05 2023 è stato regolarmente comunicato, nulla ha depositato.

Considerato che

-) in definitiva, l'oggetto della valutazione in ordine alla apertura del concordato preventivo di cui si tratta riguarda la proposta, il piano e la correlativa attestazione *ex art 161 co 3 ld* come infine integrati in data 5 06 2023 (4° piano);

-) tali proposta e piano prevedono:

- la prosecuzione d'esercizio, in **continuità diretta, del ramo aziendale**, residuo in seguito alla vendita del ramo c.d. energia, **c.d. superbonus**, ma ciò **sino al** suo naturale esaurimento, coincidente con la cessazione dei benefici e degli incentivi fiscali prevista nel **2026**; il ramo aziendale c.d.



superbonus consiste, infatti, nell'offerta di realizzazione c.d. 'chiavi in mano' da parte di GN spa, quale *general contractor*, di impianti da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica (progetto c.d. «Casa 110% Green») con applicazione al cliente/committente del c.d. «sconto in fattura», in forza del quale GN spa, a fronte dello sconto praticato, riceverà il credito fiscale riconosciuto e spettante al cliente/committente, che potrà poi cedere a terzi;

- il **pagamento del passivo concordatario** – indicato in **euro 836.330.98** nelle tabelle, rispettivamente a pg 29 della memoria integrativa del 5 06 2023 e a pg. 10 dell'integrazione di attestazione ed “ *in 844.208.000 di euro circa*” a pg. 30 della medesima memoria integrativa del 5 06 2023 - entro “ *due anni e mezzo circa a partire dall'omologa del concordato..*” e precisamente entro la data stimata di aprile 2026, “ ***..con il realizzo di tutti gli attivi sociali*** che si stimano in **€ 287.962.000,00**, così costituiti:
 - a) disponibilità di cassa, di cui quella derivante dall'esercizio del ramo d'azienda superbonus stimato in euro 21.167.000,00;
 - b) dismissione delle partecipazioni detenute dalla proponente in altre società, per un valore stimato, in coerenza con le perizie redatte da EY, in euro 10.281.000,00
 - c) dismissione degli immobili di proprietà di GN spa per un valore stimato, sulla base delle perizie predisposte dall'Ing. Marcello Scifoni e delle proposte *medio tempore* pervenute, in euro 2.946.000,00;



d) realizzo dei crediti verso clienti per fatture emesse e da emettere alla data dell'11.11.2021, stimati in complessivi euro 185.335.000,00;

e) ricavato della vendita del ramo "Vendita Energia" ad un valore netto di Euro 17.000.000,00, già intervenuta in corso di procedura (cfr. , per tutti, tabella a pg. 28 della memoria integrativa);

-)in particolare la proposta concordataria prevede

- il **pagamento integrale dei crediti prededucibili**, stimati in euro 37.931.013, 00 al lordo dei correlativi fondi rischi ed oneri e degli ulteriori accantonamenti, entro il mese di marzo/aprile 2024, fermi gli oneri di funzionamento e il decreto del Tribunale per la liquidazione del compenso degli organi della procedura;
- **pagamento integrale dei crediti assistiti da cause di prelazione**, stimati complessivi 145.432.305,00, nel rispetto dei relativi ordine e grado, di cui quelli erariali oggetto dell'adesione alle agevolazioni di cui alla l. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) nei tempi e con le modalità indicati nel verbale sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate in data 1.06.2023, entro il mese di marzo/aprile 2024;
- il **pagamento della percentuale del 14,59% dei crediti chirografari**, collocati in un'unica, classe del complessivo importo indicato in euro 651.292.251,00 mediante due rate di pari importo, la prima entro il 30.04.2025 e la seconda entro il 30.04.2026;
(per tutti cfr tabella del passivo e cronoprogramma, rispettivamente alle pg. 28/29 e 32 della memoria integrativa del 5 06 2023);



-) i nuovi proposta e piano concordatari del 5 06 2023, infatti, non comprendono, più, come i precedenti, la proposta di trattamento dei crediti tributari ex art 182 ter l.f. in quanto nell'esercizio, autorizzato con il decreto del 15 5 2023, delle facoltà di definizione agevolata dei rapporti tributari disciplinate dall'art 1 co 153 e ss l. n. 197/2022 (l. bilancio per il 2023), GN spa ha sottoscritto in data 1 06 2023, unitamente al Capo Ufficio Contenzioso e Riscossione della Direzione Regionale del Lazio dell' Agenzia delle Entrate, verbale, depositato unitamente ad essi, che individua, anche sulla base, ove necessario, del parere favorevole dell'Avvocatura Generale di Stato, sia lo specifico strumento deflattivo da applicare alle varie tipologie di contenzioso tributario pendente, sia gli importi per l'effetto da corrispondere, indicati analiticamente nei 4 prospetti *excell* espressamente richiamati da tale verbale come allegati, e con la precisazione esplicita per cui “
...le parti procederanno con la massima sollecitudine alla formalizzazione degli atti giuridici in questione, al fine di garantire il pieno rispetto dei termini di perfezionamento previsti dalle norme...”, quali, ad esempio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la riduzione in autotutela del 50% di parte delle sanzioni irrogate;

-) in data 19.07.2023 Gn spa ha depositato nota a firma del suo amministratore e legale rappresentante che rende informazioni circa la già avvenuta sottoscrizione degli atti conciliativi relativi ai giudizi di merito, l'avvenuta notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di tutti i provvedimenti in autotutela di riduzione alla metà delle sanzioni speciali applicate ex art 8 d.l. 16/2012, e per l'effetto l'avvenuto pagamento della prima rata della sanzione speciale ridotta, di importo complessivo pari ad euro 665.799,00 relativa al periodo 2013;



-) in sostanza, **il complessivo importo di euro 533.842.217,00, oggetto del c.d. contenzioso trading**, attinente ad atti di irrogazione della sanzione speciale ex art. 8, co. 2, d.l. 16/2012, avvisi di accertamento ai fini IVA ed IRAP e avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette (IRES) relativi al periodo compreso tra il 2009 ed il 2014, schematizzato a pg 6 della attestazione integrativa del 5 06 2023, è stato **rideterminato**, per effetto dell'adesione ai vari strumenti agevolativi disciplinati dall'art 1 co 153 e ss della l. n. 197/2022, in euro 35.928.545,00 e, a lordo degli interessi sulle maggiori IVA, IRAP e ADD. IRES definite, per un importo complessivo di **euro 37.132.676,00** di cui, come sopra esposto, la proposta prevede l'integrale pagamento.

Considerato in diritto che

a. con riferimento al trattamento dei crediti contestati giudizialmente

-) Posto che alla presente procedura trova applicazione *ratione tempore* ex art. 390 del d.lgs n. 14/2019 il rd n. 267/142 (di seguito lf) , l'**art 160 l.f.** dispone per quanto qui interessa

- al **co 1** che “ *L'imprenditore che si trova in stato di crisi puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che puo' prevedere: ...c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.”;*
- al **co 2** che “ *La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché*



il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione...” tenuto conto, al riguardo della “ ...relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)....”;

-) a norma dell’**art. 161 co 2 l.f.** “ *Il debitore deve presentare con il ricorso:*

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta ; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”;

-) l’**art.180 co 4 l.f.** dispone che “ *Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziariaquando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria....”.*

) Il combinato disposto delle previsioni dei commi 1 e 2 dell’art 160 l.f. , dell’art. 161 co 2 lett e), dell’art. 180 co 4 e dell’art 182 ter co.1 l.f. , implica l’insuperabile esigenza che la proposta di concordato preventivo si conformi a due criteri :

- criterio dell’omogeneità delle posizioni giuridiche, diretto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo dei



singoli crediti, e da attuare mediante un'articolata differenziazione di livelli, modalità e tempi di soddisfo in ragione della qualità delle pretese creditorie - chirografarie; privilegiate; contestate, nella misura o nella qualità; pretese assistite da garanzie esterne alla massa attiva; pretese sostenute da titolo esecutivo provvisorio, ecc;

- criterio dell'omogeneità degli interessi economici, in relazione alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc), diretto a garantire la *par condicio* sul piano sostanziale.

-) In ragione di ciò la tesi che l'art 160 l.f. , non contemplando classi di "presunti creditori", consenta di escluderli dalla procedura, è priva di qualunque consistenza, non solo perché pregiudica gli interessi di coloro che non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei loro diritti, ma perché falsa le previsioni del piano di soddisfo dei crediti certi e non consente agli ammessi al voto di esprimere valutazioni prognostiche corrette, in difetto della conoscenza dell'area completa delle passività, comprese quelle *sub iudice*, in ordine alle quali, in luogo di essere ignorata, la classe deve essere predisposta, con l'analisi e la prospettazione delle eventualità di successo delle contestazioni e la indicazione della misura del soddisfo e lasciata così al voto dell'adunanza dei creditori (*cf.r* Cass. civ, I, sent. n. 13284 del 26.07.2012; in senso conforme : n. 13285 del 26.07.2012; n. 5689 del 7.03.2017).

-)Tali rilievi conducono anche alla necessaria distinzione tra 'crediti giudizialmente contestati' derivanti o connesse a fonti, contrattuali o meno *ex art* 1173 c.c. , certe e già vincolanti, la cui espunzione dall'elenco dei crediti e da una



specifica previsione di trattamento offerta ai relativi titolari è preclusa dal combinato disposto degli artt. 160 co 1 e 161 co 2 lett e) l.f. , e ‘crediti eventuali’ e dunque non attuali ma che trovano fonte in fatti da accertare ed eventualmente oggetto di accertamento pendente, per il rischio della cui effettiva sopravvenienza strumenti utilizzabili ai fini della proposta e del piano concordatari sono i fondi rischi.

b. Con riferimento al concordato in continuità

-) l’**art 186 bis l.f.** dispone, per quanto qui interessa, che

- la disciplina da esso prevista si applica “ *Quando il piano di concordato ... prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore....*” ed eventualmente “ *...anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa*” , la quale ultima si ritiene non realizzi un concordato c.d. misto anche liquidatorio nell’ipotesi in cui a disposizione del pagamento del passivo concordatario non siano offerti i beni, la cui liquidazione va dunque affidata ad organo della procedura, ma il relativo ricavato che lo stesso debitore realizzerà mediante la relativa alienazione;
- “*a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.....*”;



- c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.”

c. Con riferimento agli effetti delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti

-) la **l. n. 130/99**, contenente appunto “ *Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti*” all’**art. 3**, come modificato, per quanto qui interessa, dal d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni con l. n.116/2014 , prevede che “1. La societa' cessionaria, o la societa' emittente titoli se diversa dalla societa' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

2. I crediti relativi a ciascuna operazione, per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di cui al comma 1 nel contesto dell'operazione, i relativi incassi e **le attivita' finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni.** Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. ...



2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 sui conti delle società di cui al comma 1 aperti presso la banca depositaria.....In caso di avvio nei confronti del depositariodi procedure concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e vengono immediatamente e integralmente restituite alla società senza la necessità di deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di somme.”

Ritenuto che nel caso di specie

-) la società proponente, accedendo agli strumenti agevolativi previsti dalla l. n. 197/2022 sulla base dell'autorizzazione ricevuta alla stregua di atto di straordinaria amministrazione, ha reso certo il proprio debito tributario già oggetto di contenzioso, lo ha drasticamente ridimensionato e per l'effetto ha superato i rilievi attinenti, anche con riferimento ad esso, alla relativa trasparente considerazione, nell'ambito della proposta concordataria, dell'intero suo ammontare e non solo della sua parte ritenuta probabilmente dovuta;
-) posta la previsione di integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati, il breve lasso temporale di differenza indicato, da una parte, per il pagamento di tutti i crediti tributari oggetto della definizione agevolata ex l. n. 197/2022, preventivato in relativa attuazione da settembre 2023 a marzo 2024 ma già iniziato a luglio 2023 come da informazioni rese in data 19 07 dal legale rappresentante di GN spa, e dall'altra per gli ulteriori crediti privilegiati, anche antergati – nell'ordine : ex art



2751 bis c.c , ex art 9 d.lgs n. 123/98, ex artt. 2753/2754 c.,c. – trova giustificazione nel fatto che il primo è attuativo, e come tale imposto, da atto di straordinaria amministrazione autorizzato dal Tribunale sul presupposto ed in funzione della prevista continuità aziendale, e dunque ascrivibile, a tale stregua, alla categoria “.. *dei costi ... attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato..*”;

-) con riferimento ai restanti molteplici crediti nei propri confronti contestati, la proponente ha confermato, anche nell’ultima versione del piano concordatario, la mancanza di previsione di classi, evidenziando la loro ampia eterogeneità, con riferimento sia alla natura –prededucibile, privilegiata, chirografaria – che alla fonte, anche nell’ambito dei crediti aventi la stessa natura – *cfr*, ad es., tra i crediti chirografari: maggior importo dei crediti pretesi dai fornitori nell’ambito della procedura di circularizzazione (voce 7.2.7.8. del piano aggiornato depositato in data 8.05.2023 : 3° piano, pg. 211/212); credito risarcitorio di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A per illegittimità del recesso anticipato del contratto di locazione relativo all’immobile sito in Roma in viale della Civiltà Romana 7, effettuato da GN in data 31.1.2020 e riconosciuto da sentenza del 29/07/2022 nella misura di euro 4.900.000,00 - voce 7.2.7.15 del 3° piano, pg. 226);

-) la memoria integrativa del 5 06 2023, nonché il piano e l’attestazione aggiornati a tale data, hanno tuttavia precisato

- di aver dato seguito ai rilievi formulati dal Tribunale con il decreto del 15.05.2023 inserendo nell’elenco dei creditori, di cui infatti è stata del pari depositata una versione aggiornata al 5.06.2023, tutti crediti derivanti o



connessi a fonti, contrattuali o meno ex art 1173 c.c. , certe e già vincolanti (ad esempio, il credito risarcitorio di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A è stato incluso nell'elenco dei creditori per l'intero importo di euro 4.987.875,00 accertato dalla menzionata sentenza sebbene, anche nell'ultima versione del 4° piano, resti inserito nel fondo rischi per l'originario minor importo di 3.602.840,00 atteso che “ ..la restante parte, relativa ai canoni non versati, era già iscritta in contabilità tra i debiti commerciali” – cfr pg 226 del 3° piano depositato in data 8 05 2023-);

- il “ riparto prospettato da GN assume di destinare a tutte le posizioni iscritte tra i fondi per rischi e oneri (se del caso, mediante iniziale accantonamento di somme liquide) il medesimo soddisfacimento previsto per le altre passività certe, distinguendo sempre in base alla rispettiva natura (prededucibile, privilegiata ovvero chirografaria...” (cfr pg 7/8 dell'attestazione integrata al 5 06 2023);

-) ebbene, entrambe le suddette precisazioni paiono assicurare che i crediti contestati da GN spa non sono stati esclusi dalla proposta concordataria e che il trattamento ad essi offerto non è diverso da quello offerto ai crediti aventi la stessa natura – prededucibile; privilegiata, chirografaria-;

-) in sostanza, preso atto dell'oggettiva e multiforme eterogeneità della pletora dei crediti nei confronti di GN spa da quest'ultima contestati, ed in conseguenza anche della difficoltà di formazione di classi giuridicamente corrette in base ai criteri dell'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici, appaiono in tale modo comunque assicurate entrambe le esigenze di tutela cui la



formazione delle classi è funzionale (*cfr* Cass. civ, I, sent. n. 13284 del 26.07.2012; in senso conforme : n. 13285 del 26.07.2012; n. 5689 del 7.03.2017), e cioè sia l'esigenza di trasparente e corretta rappresentazione ai creditori dell'entità e composizione del passivo concordatario, e dunque delle reali prospettive di attuazione della proposta loro formulata dal debitore, sia quella di salvaguardia dei creditori che non dispongono ancora di un accertamento definitivo (*cfr* Cass. civ, I, sent. n. 13284 del 26.07.2012; in senso conforme : n. 13285 del 26.07.2012; n. 5689 del 7.03.2017);

-) ciò, ferme, comunque, le perplessità in ordine alla logica consequenzialità di alcune scelte, come ad esempio quella di distribuire tra fondo rischi e crediti chirografari , piuttosto che di includere per intero nell'ambito di questi ultimi, crediti ormai accertati giudizialmente (es: il credito di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A - cit. - nonostante la mancanza di indicazioni circa l'impugnativa della sentenza di accertamento), e ferma soprattutto la necessità che i commissari verifichino che effettivamente gli interi importi dei crediti pretesi e derivanti o connessi a fonti certe, ancorchè non attualmente esigibili, siano comunque stati considerati dalla proposta concordataria, ovvero la ragionevolezza delle valutazioni sul punto assunte dal piano, così che in relazione a tali importi i relativi titolari possano essere ammessi al voto (ad esempio il maggior creditore chirografario di GN spa, E-distribuzione s.p.a. , è stato incluso nell'elenco crediti per il minor importo di euro 295.932.468,00 nonostante la notifica di DI per euro 333.518.000,00: *cfr* pg 43-47 della nuova attestazione del 7.11.2022 relativa al 2° piano);



-) resta, infatti, non chiara la ragione delle divergenze tra importo dei crediti inclusi nel relativo elenco aggiornato al 5 06 2023, pari ad euro 848.895.617, e l'importo complessivo del passivo concordatario che, tenuto conto delle spese di procedura, dovrebbe essere maggiore ed è indicato, invece, in euro 836.330.981,00 a pg 28/29 della memoria del 5 06 2023 e nell'attestazione aggiornata a tale data, ovvero tra tale importo e quello di euro 844.208.000,00 indicato quale entità del passivo concordatario a pg. 30 della medesima memoria integrativa del 5 06 2023, ovvero con quello di euro 834.655.569,00 derivante dalla somma algebrica delle macro voci della tabella del passivo concordatario presente alle pg. 28/29 della medesima memoria integrativa del 5 06 2023;

-) così come non chiare sono le indicazioni presenti alle pg. 8/9 dell'attestazione aggiornata al 5 06 2023 relativamente al “ *Fondo rischi possibili su cause in corso over 100k*” per euro 4.270.864,00, risultando in tali pagine, forse per un errore materiale, ripetuto per due volte, nella tabella, il rigo corrispondente, ma con indicazioni contraddittorie relative al trattamento e alla natura: “ *..prudenziale di soddisfacimento integrale*” nel primo rigo e “ *chirografo*” nel secondo rigo;

-) risultano, invece, superati i rilievi del decreto del 15 05 2023 attinenti alla mancata specularità di trattamento per i crediti di Snam Rete Gas spa relativi al periodo compreso tra il 26.10.2021 ed 30.11.2021 ed i crediti dellaponente nei confronti dei clienti destinatari finali della fornitura d'energia nel medesimo periodo, essendo stata chiarita la natura prudentiale della svalutazione della sola eventuale massa dei crediti nei confronti di tali clienti finali, corrispondente



all'eventuale debito per fornitura nei confronti di Snam rete gas nel suddetto medesimo periodo compreso tra il 26.10.2021 ed 30.11.2021;

-) con riferimento, poi, ai primi rilievi relativi al 1° piano del 10.05.2022, la nuova attestazione del 7.11.2022, relativa al 2° piano depositato in tale data, ha meglio illustrato la vicenda relativa all'operazione di cartolarizzazione (*cfr* ivi pgg. 28-43; pg. 146 e ss) , al rapporto con E-Distribuzione spa (*cfr* ivi pgg. 43-47) e ai rapporti finanziari intercorsi tra GN spa, la controllante SC Holding spa e la correlata GN UK Plc, a sua volta controllata dalla medesima controllante SC Holding spa (*cfr* ivi pgg. 43-47 nnchè pgg 375-417 del 3° piano dell'8.05.2023);

-) invero, le suddette più analitiche ricostruzioni lasciano emergere consistenti dubbi e perplessità i quali, tuttavia, afferiscono alla configurabilità di responsabilità risarcitorie per pregiudizi arrecati alla società in concordato e ai suoi creditori che, proprio sulla base dei suddetti approfondimenti successivamente resi, i commissari prima ed i creditori poi potranno valutare con riferimento alla convenienza della proposta concordataria anche rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare;

-) con specifico riferimento, in particolare, agli esiti dell'articolata operazione di cartolarizzazione che ha avuto inizio a giugno 2019, ferma la natura separata del patrimonio della società cessionaria e c.d. veicolo GN spe s.r.l. derivante dalla cartolarizzazione, così come di ogni altro credito maturato da tale società "nel contesto" -ex art 3 co 2 bis l. n. 130/99 - di tale operazione, la nuova attestazione del 7.11.2022 ha evidenziato come GN spa abbia sottoscritto tra i titoli delle 4 classi – A,B,C e D - emessi dalla cessionaria per finanziarie l'acquisto dei crediti



ceduti, quelli delle Classi B e D “ .. a fronte della componente più rischiosa del portafoglio crediti ceduti” (cfr. ivi pg 146) e che “ ..per espressa previsione contenuta nel Subscription Agreement, il soggetto titolare delle Notes di Classe “B” (cioè GN) avrebbe avuto in corso di contratto l’obbligo (immediato, ogni volta che da una rilevazione giornaliera ne fosse emerso il presupposto) di effettuare apporti in danaro al conto incassi del soggetto Emittente dei titoli ...In estrema sintesi, **GN quale portatore di Titoli di Classe “B” sarebbe stata tenuta ad assicurare in ogni momento che l’Emittente disponesse sul conto incassi di risorse disponibili in misura tale da coprire il valore nominale di tutte le Notes diverse dalla Classe “B”.**

Accanto a questo strumento di copertura di un margine “di liquidità”, GN avrebbe avuto la facoltà di incrementare l’ammontare delle Notes di Classe “B” da essa sottoscritte onde sanare una Borrowing Base Deficiency, cioè ripristinare deficit di tipo patrimoniale (causa di possibile “Stop Purchase”) **nella sostanza, entrambi i titoli emessi da Green Network SPE S.r.l. nell’ambito del programma di cartolarizzazione, detenuti da GN, risultano ad oggi interamente svalutati nella contabilità della Ricorrente..”** (cfr ivi pg. 149);

-) con riferimento, invece, all’evoluzione del rapporto di somministrazione con E-Distribuzione s.r.l., la nuova attestazione al 7 11 2022 ha illustrato come in seguito alla risoluzione, per morosità di GN spa, del contratto di trasporto con E-Distribuzione s.r.l., nei cui confronti GN spa aveva accumulato già ad aprile 2019 un debito di euro 172.629.000,00, e con conseguente impossibilità per GN di adempiere alle proprie obbligazioni di vendita di energia elettrica ai propri clienti,



GN spa ha stipulato, in data 15 aprile 2019 un accordo quadro per la fornitura dei servizi di rete (trasporto e dispacciamento, oltre ai servizi c.d. “di connessione”) con la società Europe Energy S.p.A., accordo che prevedeva la possibilità per Europe Energy spa di conferire apposita delega di pagamento a GN spa per il versamento diretto a E-Distribuzione delle somme dovute; tuttavia, già a settembre 2019, anche Europe Energy spa è divenuta morosa nei confronti di E-Distribuzione spa , anche a causa del mancato pagamento da parte di GN spa dei corrispettivi dovuti per i servizi di rete ricevuti, accumulando a sua volta un debito complessivo nei confronti di E-Distribuzione di euro 170.150.000,00. In data 29 aprile 2020, GN spa ha sottoscritto con E- Distribuzione s.r.l. un accordo transattivo ex art. 67 l.f. , poi a sua volta risolto per inadempimento;

-) con riferimento, infine, ai rapporti finanziari di GN spa con la controllante SC Holding e la correlata GN UK , sottoposta a “*liquidation*” in data 20.05.2022 e nei cui confronti il credito finanziario residuo di GN spa alla data del ricorso ex art 161 co 6 l.f. era di € 29.968.922,00 , la nuova attestazione del 7.11.2022 relativa al 2° piano, evidenzia come il credito di euro 18.000.000,00 nei confronti di GN UK, derivante da ingenti finanziamenti concessi a quest’ultima da GN spa con motivazioni generiche, è stato ceduto *pro soluto* mediante “*raccomandata a mano*” del 31 marzo 2021 alla controllante SC Holding s.r.l. ma con la previsione per cui quest’ultima avrebbe provveduto alla corresponsione del prezzo “*tramite compensazione sul conto corrente improprio infragruppo*” (cfr pg 53 della nuova attestazione del 7 11 2022).



-)**In conclusione**, ferme le perplessità esposte e gli approfondimenti che saranno compiuti dai commissari anche al riguardo, può essere dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo di GN spa sulla base della proposta, del piano e della correlativa attestazione *ex art 161 co 3 l.f.* infine depositati in data 5 06 2023;

-) la qualificabilità del concordato preventivo proposto come concordato in continuità diretta, desunta dalla destinazione ai creditori non dei beni, e dunque, nel loro interesse, agli organi di procedura per la liquidazione, ma del ricavato della vendita dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa attualmente in atto, conduce ad escludere, allo stato, la necessità di un liquidatore.

P.t.m.

visti gli artt. 160, 161, 163, 166, 186 bis l.f.

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo proposto da GREEN NETWORK S.p.A con proposta, piano e correlativa attestazione *ex art 161 co 3 l.f.* depositati in data 5 06 2023;

nomina

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;

conferma

la nomina dei commissari giudiziali avv. Francesco Macario, avv. Michele Onorato, dott. Francesco Rossi;

ordina



la convocazione dei creditori all'adunanza del 20.12.2023 h. 10,00 che, tenuto del numero dei creditori e dell'entità del passivo, si svolgerà con modalità anche telematiche che saranno precisate e disciplinate con separato decreto, comunque idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche eventualmente utilizzando strutture informatiche che saranno messe a disposizione da soggetti terzi;

stabilisce

che entro il 2.10.2023 il presente provvedimento sia comunicato ai creditori, salva l'autorizzazione *ex artt.* 171 co3 e 126 l.f. alla pubblicazione, a tale fine, su uno o più quotidiani che i commissari indicheranno;

stabilisce

il termine del 4.08.2023 per il deposito da parte della proponente, sul libretto di deposito nominativo già in atto, della somma ulteriore rispetto a quella già versata per spese presunte di procedura fino alla concorrenza di euro 4.000.000,00;

stabilisce

il limite di valore di euro 100.000,00 al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui all'art 167 co 2 l.f. , fermi i pagamenti adempitivi delle procedure di definizione agevolata dei debiti tributari *ex l. n.* 197/2022 già autorizzate con decreto del 15.05.2023;

ordina

alla società proponente di consegnare ai commissari giudiziali entro il 31.07.2023 copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.



Manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente, per estratto all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese, disponendone altresì la pubblicazione sul Sole 24h.

Roma, 20.07.2023

Il Presidente

dott. Stefano Cardinali

